

Repertorio n.

Raccolta n.

**COSTITUZIONE di ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO**

I sottoscritti:

- MACRI' Roberto, nato a Prato (PO) il giorno 15 maggio 1961,

residente in

ma domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto, non in proprio, ma quale

della società "ESPRIT Soc. con. a r.l." con sede legale in

Firenze, Via de' Rondinelli n. 4, capitale sociale

sottoscritto Euro 60.000,00= capitale sociale versato euro

18.000,00= iscritta nella Sezione ordinaria del registro

imprese presso la Camera di Commercio di Firenze con il

numero-codice fiscale 05337910482, nonchè al R.E.A. con il

numero 539397, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri al

medesimo conferiti dal

- CIONI Graziano, nato a Empoli il giorno 17 novembre 1946,

residente in

ma domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma quale

della Società della Salute di Firenze con sede legale in

Firenze Via Pietrapiana n.53

- D'ANGELILLO Massimo, nato a Belluno (BL) il giorno 5 giugno 1956, residente in

ma domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale amministratore unico e legale rappresentante della società "GENESIS S.r.l." con sede legale in Bologna, Via Galliera n.26, capitale sociale Euro 71.400,00= i.v. iscritta nella Sezione ordinaria del registro imprese presso la Camera di Commercio di Bologna con il numero-codice fiscale 02798200107, nonchè al R.E.A. con il numero 309985, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto sociale nonchè di delibera

- GORI Giancarlo nato a Quarrata (PT) il giorno 28 ottobre 1940, residente in

ma domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Vice presidente della "FIDICOOPTOSCANA CONFIDI" con sede legale in Firenze, Via Largo Alinari n.21, iscritta nel registro imprese presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero-codice fiscale 02260550484, nonchè al R.E.A. con il n. 504120, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo

conferiti dal vigente statuto sociale nonchè di

- SANTINI Emanuele, nato a Firenze (FI) il giorno 21 febbraio 1974, residente in

ma domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "EUREMA Società Cooperativa" con sede legale in Firenze, Via Cardinal Latino n.11, iscritta nella Sezione ordinaria del registro imprese presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero-codice fiscale 04254430483, nonchè al R.E.A. con il numero 431897, in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto sociale, nonchè di

nel prosieguo di questo atto anche indicati quali "soggetti attuatori", i quali premettono:

- che l'Amministrazione Provinciale di Firenze - Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale, per l'attuazione degli indirizzi programmatici provinciali approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del giorno 7 luglio 2005, ha disposto, con determina a contrattare n. 67 in data 18 gennaio 2006, di procedere con apposita procedura aperta (pubblico incanto), ai sensi dell'art. 6, C1, lett. A) del Dlgs. 157/95, all'individuazione

del contraente per l'attuazione del "Piano di Assistenza a Strutture e Sistemi D3" della Provincia di Firenze, scaduto lo scorso 24 marzo 2006;

- che nel suddetto Bando di gara d'appalto di servizi si indica che qualora il progetto sia proposto da più soggetti partner questi debbano costituire una Associazione Temporaneo di Scopo ove vi siano le condizioni giuridiche dei soggetti sopra indicati;

- che la Soc. Con. a r. l. ESPRIT nell'ambito di tale bando ha presentato, quale soggetto capogruppo, il progetto "P.A.S.S." in partenariato con "Genesis S.r.l.", "Eurema S.c.r.l.", "Fidicoop Toscana" e "Società della Salute";

- che la Soc. Con. a r.l. ESPRIT e i partner suindicati intendono costituire una Associazione Temporanea di Scopo al fine di procedere all'attuazione del progetto suddetto.

Tutto ciò premesso, e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti nelle precisate e richiamate qualità convengono e stipulano quanto segue:

Art.1)            ESPRIT Soc. con. a r.l., GENESIS S.r.l., EUREMA Società Cooperativa, Fidicoop Toscana e Società della Salute convengono e dichiarano di riunirsi in "Associazione Temporanea di Scopo", ai sensi e per gli effetti della normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in sede regionale, al fine di gestire il Progetto denominato

"P.A.S.S." ammesso al finanziamento dalla Provincia di Firenze, per Euro 400.000 (quattrocentomila), con Determinazione n. 2968 del giorno 29 dicembre 2006

I sottoscritti, nelle predette qualità, concordemente designano a tale effetto quale capogruppo mandatario con poteri di rappresentanza la ESPRIT Soc. con. a r.l., alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, affinché esso ponga in essere tutti gli adempimenti e gli atti, anche contrattuali, formi e presenti le documentazioni, renda le dichiarazioni, incassi somme, sia in acconto che in saldo, faccia in una parola tutto quanto richiesto nell'avviso pubblico della Provincia di Firenze, nulla escluso od eccettuato, affinché la qui costituita Associazione Temporanea di Scopo possa compiere tutto quanto necessario alla realizzazione del predetto Progetto "P.A.S.S.".

Al fine dell'espletamento del mandato, viene conferita speciale procura, con rappresentanza esclusiva, anche processuale, alla sopra designata società "Capogruppo" ESPRIT Soc. con. a r.l., affinché possa agire in nome e per conto della costituita associazione temporanea di scopo, con facoltà di rappresentarli nei confronti della Provincia di Firenze, in tutti gli atti, pratiche e operazioni relative al Progetto "P.A.S.S.".

Il mandato conferito alla "Capogruppo" con questo atto è gratuito, irrevocabile, accettato dal Mandatario, e la sua eventuale revoca, per giusta causa, non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della Provincia di Firenze.

Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra gli Enti temporaneamente raggruppati e pertanto ciascuno degli stessi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia nella esecuzione, gestione ed amministrazione delle attività che renderà come di propria competenza, anche in ordine agli adempimenti fiscali ed oneri sociali.

I sottoscritti, nelle rispettive qualità, concordemente pattuiscono che le attività e le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dalla Provincia di Firenze, spettaranno a ciascun soggetto attuatore in misura pari all'attività svolta da ciascuno.

Art. 2) I sottoscritti, nelle predette qualità, concordemente pongono in essere, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, in nome e per conto dei soggetti temporaneamente raggruppati e nel rispetto della normativa regionale in materia di gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo (Delibera di Giunta Regionale n°569 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni), tutti gli adempimenti e gli atti anche contrattuali che si rendessero necessari per lo

svolgimento delle attività, formalizzandoli unitamente ai loro eventuali allegati;

Art. 3) I sottoscritti, nelle predette qualità, concordemente conferiscono alla ESPRIT Soc. con. a r.l. incarico di incassare dalla Provincia di Firenze le somme dalla stessa dovute sia in acconto che in saldo, relative all'espletamento dei servizi svolti, presentando rispettivamente fattura e nota di addebito direttamente alla Provincia di Firenze e con esonero della provincia committente e suoi uffici competenti da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati alla stessa società "Capogruppo".

Art. 4) Tutti i soggetti attuatori, come rappresentati, dichiarano di assumere responsabilità solidale nei confronti della Provincia di Firenze e si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni per l'eventuale esecuzione dei servizi e di quant'altro inerente la gestione del progetto di cui trattasi. A tal fine le parti convengono espressamente che qualora uno dei soggetti attuatori dovesse rendersi inadempiente rispetto agli obblighi assunti, pregiudicando in tal modo il buon esito del progetto, ne risponderà singolarmente verso l'Amministrazione Provinciale oltre a dover risarcire i danni agli altri associati. Danni che verranno determinati da un Arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale

di Firenze, e che agirà secondo diritto, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile.

Art. 5) I sottoscritti, nelle predette qualità, concordemente danno atto infine che, il presente raggruppamento temporaneo si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- siano stati liquidati tutti i rapporti anche economici relativi alla realizzazione ed attuazione dei servizi, e di quant'altro oggetto del presente atto;
- per il verificarsi di una delle cause di estinzione previste nell'ordinamento giuridico.

Ai fini del presente atto i soggetti attuatori, come rappresentati, eleggono domicilio in Firenze Via delle Panche n.37 C/D cap. 50141.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della ESPRIT Soc. con. a r.l., quale capogruppo della costituita Associazione Temporanea di Scopo alla quale è stato assegnato il relativo finanziamento.